

Grazer Wechselseitige Versicherung AG
società capogruppo del Grawe Insurance Group

Grazer-Unit-ValifPlus-“B”
a premi ricorrenti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

di Grazer-Unit-ValifPlus a premi ricorrenti, prodotto d'investimento assicurativo di tipo unit linked (Codice tariffa FL-1)

L'offerta di questo prodotto è iniziata il 01.06.2015
L'ultimo aggiornamento è avvenuto il 01.10.2024

Le condizioni di assicurazione devono essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della richiesta di assicurazione



**Condizioni di assicurazione delle assicurazioni sulla vita legate a fondi
(Unit-Linked) secondo la Tariffa GRAZER-UNIT-VALIFPLUS-“B”
a premi ricorrenti concluse dalla Grazer Wechselfeitige Versicherung AG
in Italia in Libera Prestazione di Servizi - Versione 10.2024**

Art. 1 Prestazione della compagnia al verificarsi dell'evento assicurato e in caso di riscatto anticipato – Determinazione del controvalore della riserva matematica

(1) L'assicurazione sulla vita legata a fondi (Unit-Linked) secondo la Tariffa GRAZER-UNIT-VALIFPLUS-“B” Le offre prestazioni assicurative in caso morte e sopravvivenza. Si chiama Unit-Linked perché l'investimento avviene acquistando quote di uno o più fondi, le quali costituiscono la riserva matematica del Suo contratto. **Il valore delle prestazioni, le quali vengono sempre liquidate in denaro mediante bonifico verso il conto bancario del beneficiario, è direttamente collegato all'andamento delle quotazioni dei fondi collegati al contratto, senza che sussista alcuna garanzia di capitale o consolidamento. Il rischio di investimento rimane pertanto completamente a carico del Contraente e/o Beneficiario delle prestazioni.**

(2) In caso di premorienza della persona assicurata la nostra prestazione è pari al valore della riserva matematica del contratto calcolato secondo i commi 5) e 7) aumentato del 5% della somma complessiva dei premi del piano.

(3) La prestazione per il caso di sopravvivenza è pari al controvalore della riserva matematica determinato secondo i commi (5) e (6).

(4) La prestazione per il caso di riscatto anticipato si calcola partendo dal controvalore della riserva matematica determinato secondo i commi (5) e (6) da cui devono essere trattenuti, se non sono state ancora pagate almeno dieci intere annualità di premio, i costi per riscatto come definiti nel successivo Art. 6.

La detrazione dei costi per riscatto non avviene, anche se il contratto viene riscattato senza che siano state pagate almeno dieci intere annualità di premio, se il riscatto avviene dopo che il contratto sia andato precedentemente in riduzione con applicazione dei costi per riduzione come definiti nel successivo Art. 11.

(5) Il controvalore della riserva matematica del contratto si determina moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo per la loro quotazione alla data di transazione rilevante per la prestazione ai sensi dei successivi commi 6) e 7).

(6) La data di transazione per il calcolo del controvalore della riserva matematica in caso di sopravvivenza (cioè alla scadenza del contratto) o di riscatto è l'ultimo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese precedente alla data in cui la prestazione diviene esigibile.

(7) La data di transazione per il calcolo del controvalore della riserva matematica in caso di morte è l'ultimo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese in cui alla Compagnia perviene la notifica dell'avvenuto decesso.

(8) Il diritto alla ulteriore prestazione per il caso morte prevista dal precedente comma 2) in aggiunta alla riserva matematica del contratto sussiste in linea di principio indipendentemente dalla causa del sinistro.

(9) In caso di morte per malattia della Persona Assicurata entro i primi sei mesi successivi alla conclusione del contratto, la prestazione della Compagnia si limita all'ammontare della riserva matematica come da precedente comma 5).

(10) In caso di suicidio della Persona Assicurata entro i primi tre anni successivi alla conclusione del contratto, alla sua riattivazione o ad una sua modifica che ampli l'obbligo di prestazione della Compagnia, la prestazione della Compagnia si limita all'ammontare della riserva matematica come da precedente comma 5). In caso di suicidio della Persona Assicurata una volta trascorsi tre anni dalla conclusione, riattivazione o modifica del contratto sussiste invece piena copertura assicurativa.

(11) In caso di morte in seguito alla partecipazione ad azioni belliche o a sommosse, tumulti o disordini dalla parte dei rivoltosi, la nostra prestazione è limitata all'ammontare della riserva matematica come da precedente comma 5).

(12) Se l'Italia viene coinvolta in azioni belliche o è vittima di una catastrofe nucleare, biologica o chimica, o di una catastrofe generata da un'azione terroristica, liquidiamo per i sinistri generati da tali eventi solo il controvalore della riserva matematica come da precedente comma 5).

(13) In mancanza di differenti specifici accordi liquidiamo solo la riserva matematica come da precedente comma 5), se la morte avviene

- a) svolgendo attività in qualità di pilota speciale (per es. pilota di deltaplano, pilota di mongolfiera, pilota di parapendio, paracadutista), pilota di elicottero o pilota militare.
- b) praticando sport pericolosi (per es. alpinismo estremo, immersioni subacquee profonde).
- c) in seguito alla partecipazione a gare o a corse ad esse preparatorie con un veicolo terrestre, un aeromobile o un natante.
- d) a seguito di un'epidemia. Si considera epidemia la diffusione di massa di una patologia tra la popolazione. Quale epidemia si considera in ogni caso una patologia contro la quale le autorità pubbliche abbiamo predisposto i provvedimenti previsti al proposito da leggi e regolamenti. Si considera epidemia in ogni caso anche la diffusione di una patologia che sia stata classificata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) quale pandemia.
- e) a seguito di un'infezione HIV. Questa limitazione non trova applicazione se l'infezione HIV è stata causata da un trattamento medico.

Art. 2 Obblighi di segnalazione del Contraente al momento della presentazione della richiesta e durante la vigenza del contratto

(1) Quale Contraente Lei presenta una proposta scritta per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita. Noi assumiamo la copertura assicurativa sotto il presupposto che Lei abbia compilato in maniera completa e veritiera il questionario previsto dalla Sua richiesta di assicurazione.

Lei ha pertanto l'obbligo di compilare la proposta e di rispondere alle domande in essa previste con precisione e completezza e in maniera corrispondente alla verità, così come di fornirci ogni altra indicazione rilevante in merito al rischio sottopostoci, anche se non esplicitamente menzionata nel nostro questionario. Se viene assicurata la vita di un'altra persona, anche questa è responsabile per fornire indicazioni veritiere e complete circa il rischio da assumere.

(2) Nel caso di indicazioni inesatte o incomplete abbiamo la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'inesattezza o incompletezza delle indicazioni, se il Contraente o ogni altro soggetto in proposito obbligato ha agito senza dolo o colpa grave.

Se il Contraente o ogni altro soggetto tenuto agli obblighi di informativa precontrattuale ha fornito con dolo o colpa grave indicazioni inesatte relative a circostanze rilevanti per la valutazione del rischio, in particolare per l'accettazione della richiesta di assicurazione e la determinazione del premio, abbiamo facoltà di dichiarare nullo il contratto entro tre mesi dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'inesattezza o incompletezza delle indicazioni.

Se dichiariamo nullo il contratto o recediamo da esso liquideremo il valore di riscatto che si determina in tale momento secondo la tariffa.

Dichiarazioni inesatte o incomplete hanno per conseguenza, secondo le norme di legge, la perdita della copertura assicurativa con la conseguenza che in caso di sinistro verrà liquidato solo il valore di riscatto.

(3) Se viene effettuata una visita medica, il risultato della visita medica (certificato medico) costituisce parte integrante della richiesta. Anche il certificato medico deve essere firmato dal Richiedente; in tale caso il Richiedente osserva l'obbligo di segnalazione precontrattuale tramite la consegna del modulo di richiesta insieme al certificato medico con tutti i suoi allegati, laddove devono essere comunque fornite direttamente dal Contraente/Assicurato anche le risposte al questionario riportato sul modulo di richiesta. La richiesta s'intende presentata ad ogni effetto solo dopo che tutta la documentazione necessaria in ragione del capitale assicurato richiesto sia pervenuta alla Compagnia.

(4) Assumiamo la decisione circa l'accettazione della Sua richiesta di assicurazione e determiniamo il premio per la copertura caso morte in base alle Sue condizioni di salute al momento della conclusione del contratto. Lei si dichiara esplicitamente d'accordo, che dopo la conclusione del contratto si considerano aggravamento del rischio:

- la modifica della professione esercitata, se la nuova professione La espone a un rischio superiore rispetto a quella esercitata al momento della conclusione del contratto;
- l'inizio dello svolgimento di altre attività, anche del tempo libero, idonee ad esporLa ad un rilevante rischio sanitario o di infortunio;
- l'abuso di nicotina, alcol, medicinali o di qualsiasi altra sostanza idonea a dare dipendenza.

(5) Un aggravamento del rischio ai sensi del precedente comma deve esserci notificato tempestivamente. L'aggravamento del rischio ci consente di disdettare il contratto o di procedere a un ricalcolo del premio di rischio e in caso di sinistro può avere per conseguenza la nostra liberazione dall'obbligo di prestazione.

Art. 3 Investimento nel/i fondo/i – Opzioni di investimento disponibili

(1) In una assicurazione legata a fondi, la riserva matematica del contratto viene investita in quote di uno o più fondi di investimento. Il valore della riserva matematica, e di conseguenza delle prestazioni del contratto, è direttamente legato alle quotazioni dei fondi in cui la riserva matematica è investita.

Rialzi delle quotazioni comportano aumenti del valore della riserva matematica e delle prestazioni assicurative ad essa collegate, mentre le flessioni delle quotazioni ne riducono il valore. Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di capitale o consolidamento, per cui il controvalore del contratto (riserva matematica) può essere in ogni momento anche sensibilmente inferiore al valore che le quote dei fondi avevano al momento in cui sono state acquistate utilizzando i premi versati al netto delle spese.

(2) Con i premi da Lei versati, dopo aver trattenuto le eventuali imposte di legge e i costi precisati al successivo Art. 6, acquistiamo quote dei fondi di investimento esterni (OICR) previsti dalla opzione di investimento da Lei prescelta, alimentando la riserva matematica del contratto.

(3) Al momento della sottoscrizione della richiesta di assicurazione Lei sceglie, in ragione dei Suoi obiettivi di investimento e della Sua propensione al rischio, una delle opzioni di investimento tra quelle previste dal contratto che sono:

- **Opzione VALIF** la quale investe al 100% nel fondo esterno (OICR): Value Investment Fonds Klassik (ISIN: AT0000990346)
- **Opzione Linea Prudente** la quale investe al 100% nel fondo esterno (OICR): Apollo "Linea Prudente" (ISIN: AT0000708755)
- **Opzione Linea Bilanciata** la quale investe al 100% nel fondo esterno (OICR): Apollo "Linea Bilanciata" (ISIN: AT0000A0DXL3)
- **Opzione Linea Dinamica** la quale investe al 100% nel fondo esterno (OICR): Apollo "Linea Dinamica" – (ISIN: AT0000A0DXM1)
- **Opzione Sostenibile Bilanciata** la quale investe al 60% nel fondo esterno (OICR): Superior 3 - Fondo Etico (ISIN: AT0000A07HT5)
al 40% nel fondo esterno (OICR): Apollo Sostenibile "Azionario Globale" (ISIN: AT0000A1EL54)
- **Opzione Sostenibile Dinamica** la quale investe al 50% nel fondo esterno (OICR): Apollo Sostenibile "Azionario Globale" (ISIN: AT0000A1EL54)
al 50% nel fondo esterno (OICR): Apollo Sostenibile "Emerging Market Equity" (ISIN: AT0000746904)

(4) Il premio iniziale viene convertito in quote dei fondi considerando la loro quotazione del primo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese successivo alla data di decorrenza del contratto, come indicata sulla polizza emessa a conferma dell'accettazione della richiesta di assicurazione.

I premi successivi vengono convertiti in quote dei fondi considerando la loro quotazione del primo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese di scadenza di ciascuna rata di premio.

(5) Gli eventuali utili distribuiti dai fondi così come i crediti di imposta derivanti dai fondi nel corso del contratto vengono utilizzati per acquistare ulteriori quote dei medesimi fondi da accreditare al Suo contratto.

(6) Nel corso della durata del contratto è possibile richiedere il suo passaggio ad un'altra opzione di investimento, diversa da quella inizialmente prescelta o derivante dall'ultima modifica.

La variazione dell'opzione di investimento deve essere richiesta con almeno 60 giorni (due mesi di calendario) di anticipo rispetto alla data contrattuale della sua efficacia, che è il primo di un mese di calendario. Il passaggio ad una opzione di investimento avente un grado di rischio superiore all'attuale opzione di investimento può essere richiesta solo allegando apposita attestazione dell'intermediario responsabile del contratto che attesti che il grado di rischio della nuova opzione di investimento risulti compatibile con i Suoi attuali obiettivi di investimento e propensione al rischio. La variazione dell'opzione di investimento comporta, se non sono ancora trascorsi almeno 24 mesi dalla decorrenza iniziale del contratto o dall'ultima precedente variazione, l'addebito di un diritto, il cui importo è indicato nell'attuale versione del DIP aggiuntivo IBIP e nel sito internet italiano (www.grawe.it) della Compagnia.

(7) La variazione dell'opzione di investimento ha per conseguenza:

- che i successivi premi che maturano a partire dall'efficacia della variazione vengano destinati all'acquisto del fondo o dei fondi che compongono la nuova opzione di investimento.
- che lo stock di quote di fondi presenti nel contratto al momento dell'efficacia della variazione vengano convertiti – attraverso un'operazione di SWITCH (vendita delle quote di un fondo con contestuale acquisto delle quote di un altro fondo) – in quote del fondo o dei fondi che compongono la nuova opzione di investimento.

(8) Se uno dei fondi d'investimento compreso nella opzione di investimento da Lei prescelta viene liquidato, incorporato in un altro fondo o ne viene cessata l'emissione di nuove quote, provvediamo a sostituirlo con un'altro fondo esterno (OICR) emesso dalla medesima società di gestione del risparmio, il quale abbia un obiettivo di investimento e profilo di rischio quanto più simile al fondo originario.

(9) Abbiamo inoltre la facoltà, per una motivata ragione, di eliminare di nostra iniziativa una delle opzioni di investimento previste originariamente per il contratto.

In questo caso La inviteremo a effettuare entro 60 giorni una nuova scelta tra le rimanenti opzioni di investimento previste dal contratto, che risultino compatibili con i Suoi attuali obiettivi di investimento e propensione al rischio.

Mancando una Sua decisione entro il termine di cui sopra, provvederemo a variare l'opzione di investimento in quella che risulta più simile per obiettivo di investimento e profilo di rischio a quella che viene cessata.

Art. 4 Decorrenza della copertura assicurativa – Contraente e Persona Assicurata – Durata minima e massima – Eta' assicurabile

(1) Il contratto d'assicurazione s'intende concluso solo nel momento in cui la Compagnia conferma per iscritto l'accettazione della richiesta d'assicurazione o emette la relativa polizza. Ciò premesso, la copertura assicurativa inizia dalla data di decorrenza indicata nella polizza.

(2) La durata minima del contratto è 15 (quindici) anni e deve essere in ogni caso compatibile con la durata minima raccomandata (RHD = recommended holding period) per l'opzione di investimento da Lei prescelta. La durata massima prevista per il contratto è di 45 (quarantacinque) anni, e deve essere in ogni caso compatibile con l'età tecnica a scadenza (differenza tra l'anno di scadenza del contratto e l'anno di nascita) della Persona Assicurata che non può superare i 75 (settantacinque) anni.

(3) Alla scadenza finale del contratto è possibile, entro i limiti massimi di durata e di età di cui al precedente comma, richiedere – anche più volte di seguito – una proroga della durata del contratto per un periodo da uno a cinque anni, per il quale continuano ad essere addebitati solo le commissioni di gestione e nessun altro costo.

(4) Contraente del contratto può essere tanto una persona fisica che una persona giuridica, la quale deve avere la propria residenza principale (centro degli interessi vitali) o sede legale in Italia. Per una persona fisica minore di età o con limitazioni alla propria capacità di agire la richiesta di assicurazione deve essere firmata da chi ne abbia la rappresentanza ai sensi della legge italiana.

(5) Persona assicurata del contratto è sempre una unica persona fisica la quale al momento della stipula del contratto deve avere una età tecnica (differenza tra anno di calendario ed anno di nascita) di almeno 15 (quindici) anni ed alla scadenza del contratto non può avere una età tecnica superiore a 75 anni. Se la Persona Assicurata risulta essere un soggetto diverso dal Contraente del contratto, deve

dichiarare il proprio esplicito consenso con la sua firma (con la firma del suo legale rappresentante in caso di minore) sulla richiesta di assicurazione.

(6) La Contraenza del contratto può essere trasferita nel corso del contratto previo reciproco consenso, espresso congiuntamente nei confronti della Compagnia dal vecchio e dal nuovo Contraente.

E' possibile nel corso del contratto variare anche la Persona Assicurata, se la nuova persona risulta assicurabile e la sua età è compatibile con la durata del contratto ai sensi del precedente comma 4). Per la variazione occorre la dichiarazione di volontà del Contraente ed il consenso esplicito della nuova Persona Assicurata.

Art. 5 Versamento dei premi

(1) Lei ha l'obbligo di farci pervenire i premi concordati tempestivamente e senza costi a nostro carico.

(2) Il premio annuale minimo è EUR 1.200,- (Euro milleduecento), quello massimo è EUR 24.000,- (Euro ventiquattromila) e può essere pagato a Sua scelta in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili senza applicazione di interessi di frazionamento. La riserva matematica del contratto si incrementa delle quote dei fondi via via acquistate con ciascuna rata di premio versata, al netto dei costi applicati direttamente sul premio.

Una variazione del frazionamento del premio può avvenire solo con efficacia dall'inizio di una annualità assicurativa (cioè dalla ricorrenza annuale del contratto) e deve essere richiesta con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto all'inizio della nuova annualità.

(3) Il pagamento dei premi può avvenire con efficacia nei confronti della Compagnia esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto premi della Compagnia in Italia, le cui coordinate sono indicate sulla Proposta di assicurazione e sugli avvisi di pagamento dei premi successivi o, in alternativa, ma solo per i premi successivi, con addebito diretto dal conto corrente del Contraente, mediante ordine di addebito SDD (Sepa Direct Debit).

L'addebito diretto in conto SDD (Sepa Direct Debit) è obbligatorio nel caso di premi mensili di qualsiasi importo ed è invece possibile per il frazionamento annuale, semestrale o trimestrale solo per un importo massimo di premio annuale di EUR 6.000,- (Euro seimila).

In questo modo viene garantita la piena e completa tracciabilità prevista dalle norme fiscali e valutarie italiane di ogni flusso di pagamento di premi nei nostri confronti.

Qualsiasi pagamento che non avvenga secondo le modalità sopra precisate non ha alcuna efficacia nei confronti della Compagnia, la quale non risponde per l'eventuale comportamento non conforme dell'intermediario (che non ha alcuna delega all'incasso) o di altri soggetti che intervengano per conto del Contraente nell'operazione di pagamento.

(4) Il premio di perfezionamento (prima rata di premio) deve essere accreditato in anticipo alla Compagnia, mediante bonifico bancario, contestualmente alla presentazione della richiesta di assicurazione. Il perfezionamento del contratto con l'emissione della polizza può avvenire solo dopo che il premio di perfezionamento sia già pervenuto alla Compagnia. Laddove la Compagnia rifiuti la stipula del contratto essa è tenuta a restituire al Preponente il premio anticipato, mediante bonifico alle coordinate bancarie che questo avrà comunicato dopo aver ricevuto la comunicazione di rifiuto della stipula del contratto. Per il premio anticipato non è dovuto alcun interesse, anche se la proposta viene rifiutata.

(5) Le rate di premio successive devono essere pagate entro un mese, o entro due settimane in caso di rate mensili, dalla data di scadenza di ciascuna rata.

(6) Se Lei non paga tempestivamente un premio successivo, procederemo al suo sollecito per iscritto. Dal giorno di scadenza del termine di cui al precedente comma 5) siamo sollevati dall'obbligo di prestazione, a meno che il ritardato accredito del premio non sia dipeso da cause estranee alla Sua volontà. Ciò significa in particolare che in caso di morte la nostra prestazione è limitata all'ammontare della riserva matematica come da precedente Art. 1 comma 5).

Il Contraente è obbligato a rimborsare alla Compagnia tutti i costi che questa sostenga per le pratiche di sollecito stragiudiziali e giudiziali dei premi che non siano stati tempestivamente versati.

(7) Le singole coperture di una assicurazione avente ad oggetto più rischi rappresentano contratti legalmente indipendenti l'uno dall'altro. Nel caso di mora nel pagamento l'importo dovuto e non versato viene quindi ripartito tra i vari contratti secondo la proporzione del premio concordato per le singole coperture.

(8) Nel caso di morosità del Contraente i pagamenti che pervengono alla Compagnia vengono imputati prioritariamente alle spese di sollecito e incasso già addebitate - indipendentemente dal fatto che queste riguardino scadenze di premi più remoti o più recenti - e in seguito ai vari crediti per i premi già scaduti partendo dai più remoti.

(9) Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva di premio determina, trascorsi ottanta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia, se in quel momento non sono state già pagate almeno le prime tre annualità di premio.

Se per il contratto sono state invece già pagate almeno tre intere annualità di premio il medesimo mancato pagamento determina:

- La riduzione del contratto (proseguimento del contratto, esentato dal pagamento di successivi premi) se il controvalore maturato in quel momento dal contratto, dopo la deduzione del diritto di riduzione anticipata di cui al successivo Art. 11, è pari ad almeno EUR 2.000,- (Euro duemila).
- Il congelamento del contratto (interruzione senza perdita del valore) se il controvalore maturato in quel momento dal contratto, dopo la deduzione del diritto di riduzione anticipata di cui al successivo Art.11, risulta inferiore ad EUR 2.000,- (Euro duemila). Il Contraente ha la facoltà di richiedere successivamente il riscatto del contratto congelato o di riattivarlo ai sensi del successivo Art. 12, pagando tutti i premi nel frattempo maturati aumentati di EUR 30,- (Euro trenta) per ogni annualità assicurativa che cada nel periodo compreso tra il termine di scadenza della prima rata di premio non versata ed il momento della riattivazione.

(10) A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato gli avvisi di scadenza o provveduto all'incasso a domicilio.

(11) Il Contraente ha la facoltà, con efficacia dalla ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto (scadenza principale) di richiedere una variazione del premio annuale ricorrente.

Una variazione in diminuzione del premio - al massimo al premio minimo di EUR 1.200,- (Euro milleduecento) annuali è tuttavia possibile solo non prima dell'inizio della quarta annualità di contratto, ed a condizione che siano state già pagate almeno tre annualità di premio, ciascuna di un importo non inferiore al premio iniziale. La richiesta di diminuzione deve essere richiesta in anticipo rispetto alla scadenza annuale principale del contratto, rispettando un termine di preavviso di tre mesi. Se non sono state ancora pagate almeno 10 (dieci) annualità la variazione in diminuzione comporta l'addebito al contratto del diritto di riduzione anticipata calcolato ai sensi del successivo Art. 11 per la parte di premio che non viene più versata.

Una variazione in aumento del premio può essere richiesta in ogni momento, se il contratto ha una durata residua di almeno 10 anni, anche con effetto retroattivo dall'inizio dell'annualità assicurativa in corso al momento della presentazione della richiesta. In quest'ultimo caso, contestualmente alla richiesta, il Contraente deve pagare in via anticipata la differenza tra le rate di premio già maturate, calcolate con il nuovo importo, e quanto finora già versato per l'anno in corso con l'importo precedente. È facoltà della Compagnia inoltre richiedere al Contraente di rispondere nuovamente alle domande previste dalla proposta di assicurazione con riferimento alla situazione sanitaria e professionale al momento della presentazione della richiesta di aumento del premio, nel qual caso si applicano anche tutti gli obblighi di segnalazione precontrattuale previsti dall'Art. 2. L'estensione delle prestazioni del contratto conseguente all'aumento del premio diviene efficace solo dopo che la Compagnia abbia esplicitamente accettato l'aumento del premio, emettendo la relativa appendice di polizza.

Art. 6 Costi del contratto

Il premio viene destinato, dopo aver trattenuto i costi in esso contenuti e le eventuali imposte di legge, all'acquisto di quote del/i fondo/i di investimento (OICR) della opzione di investimento prescelta, alimentando la riserva matematica del contratto.

Le quote dei fondi esterni (OICR) comprese nella opzione di investimento prescelta vengono acquistate secondo la loro attuale quotazione netta, senza addebitare alcuna commissione per sottoscrizione od emissione delle quote.

COSTI GRAVANTI SUI PREMI

Tratteniamo dai Suoi premi i costi di sottoscrizione e le spese di incasso.

Costi di sottoscrizione

I costi di sottoscrizione dipendono dalla durata del contratto e vengono applicati in misura costante sulle prime dieci annualità di premio. Essi sono pari annualmente allo 0,5% della somma complessiva dei premi del piano (ottenuta moltiplicando il premio annuale per gli anni di durata del contratto, e comunque per non più di 25 anni). Dalla 11° annualità di pagamento i premi non sono più gravati da costi di sottoscrizione.

Anni di durata del contratto	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 o più
Costi di sottoscrizione come % del premio annuale	7,5%	8%	8,5%	9%	9,5%	10%	10,5%	11%	11,5%	12%	12,5%

I costi di sottoscrizione vengono applicati anche in caso di un successivo aumento del premio, calcolati annualmente come lo 0,5% dell'incremento della somma complessiva dei premi (data dall'aumento del premio annuale moltiplicato con la durata residua del contratto) da addebitare sulle dieci annualità di premio a partire dall'anno dell'aumento.

L'addebito anticipato dei costi di sottoscrizione dalle prime dieci annualità di premio fa sì che nel/i primo/i anni di durata del contratto venga investita nelle quote del/i fondo/i solo una parte dei premi con la conseguenza che nella fase iniziale del contratto il valore del contratto può avere un valore inferiore a quanto versato anche se la quotazione del/i fondo/i ha avuto una performance positiva.

Spese di incasso

Da ciascuna annualità di premio versata vengono trattenuti EUR 25,- (Euro venticinque) di spese di incasso.

COSTI PER RISCATTO

In caso di un riscatto anticipato del contratto (possibile dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza iniziale avendo pagato almeno tre intere annualità di premio) prima che siano state pagate integralmente le prime dieci annualità di premio, dal controvalore del contratto al momento dell'efficacia del riscatto viene detratto un costo determinato quale percentuale del premio annuale, come di seguito specificato:

$$(0,4 \times \text{Durata del contratto}) \times (11 - \text{annualità di premio già integralmente pagate})$$

Anni di durata del contratto	Annualità di premio già integralmente pagate							
	3	4	5	6	7	8	9	10
15	48%	42%	36%	30%	24%	18%	12%	0%
16	51,2%	44,8%	38,4%	32,0%	25,6%	19,2%	12,8%	0%
17	54,4%	47,6%	40,8%	34,0%	27,2%	20,4%	13,6%	0%
18	57,6%	50,4%	43,2%	36,0%	28,8%	21,6%	14,4%	0%
19	60,8%	53,2%	45,6%	38,0%	30,4%	22,8%	15,2%	0%
20	64%	56%	48%	40%	32%	24%	16%	0%
21	67,2%	58,8%	50,4%	42%	33,6%	25,2%	16,8%	0%
22	70,4%	61,6%	52,8%	44%	35,2%	26,4%	17,6%	0%
23	73,6%	64,4%	55,2%	46%	36,8%	27,6%	18,4%	0%
24	76,8%	67,2%	57,6%	48%	38,4%	28,8%	19,2%	0%
25 o più	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%

Il costo di riscatto si applica separatamente per il premio iniziale originario e per ciascun aumento di premio per il quale non siano state già pagate integralmente le prime dieci annualità.

Una volta pagate (per il premio iniziale e per gli eventuali successivi aumenti di premio) le prime dieci annualità non si applica alcun costo per il riscatto anticipato.

Il costo per il riscatto anticipato non si applica anche ai contratti che siano stati esentati dal pagamento dei premi, con il conseguente addebito del diritto di riduzione anticipata.

COSTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

I costi annuali per la gestione del contratto sono pari allo 0,075% della somma complessiva dei premi del contratto, e vengono addebitati mensilmente mediante prelievo di quote del fondo/i presenti nella riserva matematica del contratto. Nella tabella seguente si indicano i costi di gestione, espressi come percentuale del premio annuo:

Anni di durata del contratto	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 o più
Costi di gestione del contratto come % del premio annuale	1,125 %	1,2 %	1,275 %	1,35 %	1,425 %	1,5 %	1,575 %	1,65 %	1,725 %	1,8 %	1,875 %

I costi per la gestione del contratto vengono addebitati nella stessa misura, indipendentemente se per il contratto stiano venendo pagati i premi ricorrenti o se questo sia stato esentato dal pagamento dei premi successivi.

COSTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE

Il costo per la copertura del caso di premorienza si determina in dipendenza dell'età raggiunta dalla persona assicurata, e viene calcolato e addebitato mensilmente (mediante prelievo di quote del fondo/i presenti nella riserva matematica del contratto) venendo calcolato ogni mese sulla base dell'effettivo capitale sotto rischio (differenza della prestazione complessiva che risulterebbe dovuta nel caso di morte e valore della riserva matematica alla fine del mese precedente). Ad esempio per una Persona Assicurata di 45 anni di età si calcola su base annua come il 3,4 permille del capitale sotto rischio.

COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI ESTERNI (OICR) NEI QUALI INVESTE IL CONTRATTO

I fondi esterni (OICR) inclusi nelle opzioni di investimento del presente contratto prevedono commissioni di gestione che vengono addebitate dalla società di gestione del fondo direttamente al patrimonio del fondo sulla base del valore del fondo alla fine di ciascun mese. Le quotazioni con le quali il contratto acquista o rivende le quote dei fondi sono quindi già calcolate al netto dei loro costi di gestione.

L'importo delle commissioni di gestione effettivamente applicate a ciascun fondo varia di anno in anno e viene quindi indicato (con aggiornamento annuale), oltre che nel Report annuale proprio del fondo esterno (OICR), come dato attuale nel DIP aggiuntivo IBIP del presente contratto.

COSTI PER OPERAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO

Per l'esecuzione delle seguenti specifiche operazioni, la Compagnia addebiterà al contratto un diritto il cui importo viene determinato ogni anno come valore assoluto, indicandolo nell'attuale versione del DIP aggiuntivo IBIP e nel sito internet italiano (www.grawe.it) della Compagnia.

- Variazione del Contraente o della Persona Assicurata del contratto;
- Variazione dell'opzione di investimento
- Emissione di una polizza sostitutiva quale originale cartaceo;
- Lavorazione dell'insoluto di un addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit);
- Invio di solleciti di pagamento del premio, a seguito del mancato pagamento nei termini.
- Emissione di attestazioni non standard su richiesta del Contraente.

Art. 7 Designazione del beneficiario

(1) Il Contraente designa al momento della stipula del contratto il Beneficiario del contratto e può successivamente revocare o modificare tale designazione per iscritto ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile.

La comunicazione della nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, il quale non può essere opposto alla Compagnia fino a che non sia stato comunicato alla Compagnia. Si definisce atto unilaterale recettizio qualsiasi atto che è valido ed efficace solo nel momento in cui sia giunto a conoscenza del destinatario.

(2) Beneficiario per il caso vita è normalmente il Contraente medesimo del contratto. Solo in casi particolari può essere designato nominalmente quale beneficiario caso vita, per una quota o per l'intera prestazione, un soggetto diverso dal Contraente, nel qual caso la determinazione può avvenire solo a titolo irrevocabile, con accettazione espressa da parte del Beneficiario, rendendo così il suo esplicito consenso necessario per un'eventuale successiva modifica. È possibile nominare un numero massimo di due beneficiari per il caso vita.

(3) La determinazione del Beneficiario per il caso morte dovrebbe essere fatta anch'essa sempre nominalmente, indicando Cognome e Nome e Codice Fiscale di ciascun beneficiario, potendo nominare un numero massimo di quattro beneficiari. Ai sensi dell'art. 1920 è tuttavia possibile anche una designazione generica, la quale deve comunque essere formulata quanto più precisamente possibile, per evitare successive difficoltà al momento della successiva attribuzione della prestazione.

Art. 8 Liquidazione delle prestazioni della Compagnia

(1) Per la liquidazione di tutte le prestazioni risultanti dal contratto è necessario che gli aventi diritto presentino una richiesta scritta, rispettando le procedure descritte nel presente articolo, e allegando tutti documenti previsti per i diversi possibili casi.

(2) Nei casi in cui la liquidazione della prestazione è connessa alla cessazione definitiva del contratto, i quali sono:

- i) scadenza finale del contratto;
- ii) riscatto anticipato totale
- iii) caso morte della persona assicurata del contratto

è necessario restituirci, insieme alla richiesta scritta, l'originale della polizza di assicurazione da noi emessa a conferma della stipula del contratto. Laddove la polizza non sia disponibile è necessaria una dichiarazione del Beneficiario (di almeno un Beneficiario se sono più di uno), che ne attesta lo smarrimento. L'autenticità della firma del Beneficiario in questo caso deve essere confermata nei confronti della Compagnia dall'intermediario assicurativo responsabile del contratto, da una qualsiasi banca italiana o da una autorità legittimata ai sensi di legge.

(3) La liquidazione di qualsiasi prestazione può avvenire solo con bonifico bancario verso un IBAN italiano (o di un altro paese dell'Unione Europea) di un conto di cui il Beneficiario sia titolare o contitolare. Eccezioni sono possibili solo per il caso di beneficiari minorenni o incapaci di agire.

In questo modo viene garantita la piena e completa tracciabilità prevista dalle norme fiscali e valutarie italiane di ogni flusso di pagamento della Compagnia nei confronti del Contraente o del diverso Beneficiario.

(4) In caso di contratti vincolati o ceduti a pegno (vedasi successivo Art. 13) perché la prestazione maturata possa essere liquidata occorre il preventivo assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario, dichiarato direttamente per iscritto nei confronti della Compagnia.

(5) Alle richieste di liquidazione (compilate sugli appositi moduli della Compagnia o in forma libera, indicando comunque tutti i dati necessari) devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

Prestazioni per il caso sopravvivenza alla scadenza finale del contratto

- a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)
- b) Documento di identità del Beneficiario – Conferma della residenza fiscale del Beneficiario
- c) Scheda di adeguata verifica del Beneficiario (se diverso dal Contraente)

- d) Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Beneficiario), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione

Riscatto totale del contratto

- a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)
- b) Documento di identità del Contraente – Conferma della residenza fiscale del Contraente
- c) Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Contraente), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione

Riscatto parziale del contratto (prelievo di una parte della riserva matematica)

- a) Documento di identità del Contraente – Conferma della residenza fiscale del Contraente
- b) Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Contraente), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione

Decesso della persona assicurata

Se i beneficiari sono stati determinati nominalmente:

- a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)
- b) Copia del certificato di morte della persona assicurata
- c) Documentazione comprovante le circostanze del decesso
- d) Se il Contraente e la Persona Assicurata sono la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che non esistono disposizioni testamentarie che abbiano variato i beneficiari del contratto
- d) Documento di identità e Codice Fiscale di ciascun Beneficiario – Conferma della residenza fiscale di ciascun Beneficiario
- e) Scheda di adeguata verifica di ciascun Beneficiario (se diverso dal Contraente)
- f) Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni

Se i beneficiari non sono stati determinati nominalmente:

- a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)
- b) Copia del certificato di morte della persona assicurata
- c) Documentazione comprovante le circostanze del decesso
- d) Nel caso di esistenza di testamento: copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché opportuna documentazione che attesti in via ufficiale che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato - In mancanza di testamento: atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva da cui risulti chi sono gli eredi legittimi
- d) Documento di identità e Codice Fiscale di ciascun Beneficiario – Conferma della residenza fiscale di ciascun Beneficiario
- e) Scheda di adeguata verifica di ciascun Beneficiario (se diverso dal Contraente)
- f) Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni

(6) La Compagnia ha inoltre facoltà in ciascun singolo caso di liquidazione di una prestazione di richiedere ai beneficiari ogni ulteriore documento o dichiarazione che appaia necessario a verificare il diritto alla prestazione, così come l'identità ed i dati di residenza fiscale di ciascun Beneficiario.

(7) La prestazione assicurativa diviene esigibile dopo la realizzazione dell'evento assicurato (sopravvivenza o morte) e non prima che noi si abbia concluso la istruttoria relativa al sinistro e alla determinazione dell'ammontare della prestazione. Una volta divenuta esigibile, la prestazione viene bonificata entro 30 (trenta) giorni al Beneficiario.

(8) Al momento della liquidazione di una prestazione - tanto per il caso di morte che per il caso di vita - la Compagnia trattiene dalla stessa l'imposta di bollo italiana, prevista dall'Art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972 maturata per la polizza a partire dalla sua decorrenza.

Dalle prestazioni così liquidate la Compagnia trattiene inoltre, laddove dovuta, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter comma 3) del DPR 600/73 da calcolarsi sulla differenza tra l'ammontare complessivo spettante al beneficiario e la somma dei premi versati.

Art. 9 Disdetta del contratto – Riscatto anticipato

(1) Una volta trascorsa integralmente la prima annualità del contratto, avendo pagato il relativo premio, Lei ha la possibilità di dare per iscritto disdetta dal contratto. La prima annualità di premio deve essere in ogni caso pagata per intero.

La richiesta di disdetta deve esserci trasmessa in forma scritta, firmata in originale di Suo pugno od apponendo la Sua firma elettronica legalmente riconosciuta, allegando l'originale della polizza di assicurazione e copia di un Suo documento di identità in corso di validità.

La richiesta di disdetta può essere in alternativa:

- Consegnata all'intermediario responsabile del contratto, il quale dopo aver attestato la Sua identità, provvede ad inoltrarcela;
- Inviata via Email al nostro indirizzo: **italia@grawe.at** dall'indirizzo e-mail normale (**non PEC!**) che Lei ha indicato al momento della stipula del contratto (o successivamente, previa verifica della Sua identità da parte dell'intermediario o di una banca) quale Suo domicilio elettronico per il contratto;
- Inviata per posta all'indirizzo della nostra competente Direzione:

**Grazer Wechselseitige Versicherung AG – Direzione Commerciale per l'Italia
Wasagasse 11/10 – 1090 WIEN (Austria)**

Attenzione: L'invio di una richiesta di disdetta via PEC può – in via eccezionale - essere considerata valida solo se proveniente da un Contraente Impresa o Libero Professionista e l'identità del Contraente del contratto a cui si riferisce la richiesta coincide con il soggetto collegato nel portale INI PEC (www.inipec.gov.it) all'indirizzo PEC di invio.

La Compagnia ha in ogni caso, indipendentemente dalla modalità con cui la richiesta di riscatto sia pervenuta, facoltà di richiedere ulteriori verifiche ed attestazioni che siano necessarie a determinare in maniera certa l'effettiva identità del soggetto che ha sottoscritto e trasmesso la richiesta.

(2) Se al momento della disdetta del contratto non sono state ancora pagate integralmente almeno le prime tre annualità di premio, nulla risulta dovuto al Contraente ed il contratto si considererà estinto, con perdita definitiva di quanto finora versato.

(3) Se al momento della disdetta del contratto sono state pagate integralmente almeno tre intere annualità di premio, la disdetta comporta la cessazione del contratto con la liquidazione al Contraente del valore di riscatto, come determinato ai sensi del comma 4) dell'Art. 1.

(4) La data di efficacia del riscatto (data in cui la prestazione diviene esigibile) si determina come di seguito indicato:

- se la richiesta di disdetta ci è pervenuta entro il giorno 10 (dieci) di un mese di calendario, il riscatto diviene efficace il primo giorno del mese successivo;
- se ci è pervenuta invece dopo il giorno 10 (dieci) di un mese di calendario, il riscatto diviene efficace il primo giorno del secondo mese di calendario successivo all'arrivo della richiesta, o dell'annualità assicurativa in corso se questa data è precedente a tale termine.

Ai fini della determinazione dei termini di cui sopra, la richiesta si intende pervenuta solo al suo arrivo alla Direzione competente della Compagnia e se completa di tutti i dati e documenti previsti. Laddove la richiesta sia pervenuta incompleta, per la determinazione della data di efficacia del riscatto si considera quale data di arrivo quella in cui ci sia pervenuta l'ultima documentazione mancante.

(5) Una volta divenuto esigibile, il valore di riscatto viene bonificato entro 30 (trenta) giorni al Beneficiario.

Attenzione: Un riscatto anticipato del contratto, in particolare se nei primi anni successivi alla sua decorrenza, può comportare una diminuzione, anche accentuata, del risultato economico con la conseguenza che la prestazione della Compagnia risulti inferiore ai premi versati, sia in ragione dell'applicazione dei costi previsti dal contratto che di un eventuale andamento negativo della quotazione dei fondi che compongono l'opzione di investimento.

Art. 10 Riscatto parziale

(1) Una volta trascorse le prime cinque annualità assicurative è possibile richiedere un riscatto parziale. Tale operazione può essere richiesta solo per un importo non inferiore ad EUR 2.500,- (Euro duemilacinquecento) ed a condizione che dopo tale operazione rimanga nel contratto un controvalore minimo di EUR 5.000,- (Euro cinquemila) e comunque pari ad almeno un'annualità di premio, se questa è maggiore di EUR 5.000,- (Euro cinquemila).

(2) Il riscatto parziale comporta la vendita delle quote dei fondi presenti nel contratto secondo le percentuali fisse secondo cui si compone la opzione di investimento prescelta per il contratto.

(3) Un successivo riscatto parziale non è possibile prima che siano trascorsi almeno 24 (ventiquattro) mesi dal precedente prelievo.

Attenzione: Il prelievo di una parte della riserva matematica del contratto nella forma di un riscatto parziale comporta la riduzione del capitale che approfitta nel corso del contratto dell'andamento delle quotazioni dei fondi in cui questo è investito. Questo ha per conseguenza una perdita del valore generato dall'investimento, tanto maggiore quanto prima avvenga il prelievo e quanto positiva risulti poi essere la performance complessiva dei fondi.

(8) Non è invece possibile richiedere alla Compagnia prestiti rimborsabili garantiti dal contratto.

Art. 11 Esenzione dal pagamento dei premi – Riduzione del contratto

(1) Se per il contratto sono state pagate integralmente le prime tre annualità di premio, almeno per l'importo inizialmente concordato, Lei ha la possibilità di richiedere per iscritto l'esenzione del contratto dal pagamento delle successive rate di premio.

- in ogni momento con efficacia alla fine dell'annualità assicurativa in corso, nel qual caso non si applica alcun termine di preavviso;
- nel corso dell'annualità assicurativa, con efficacia alla fine del periodo a cui si riferisce l'ultima rata di premio già versata o per la quale sia già stato disposto l'addebito diretto in conto SDD, e comunque non prima del mese successivo a quello in cui la richiesta sia pervenuta alla nostra Direzione competente.

(2) In caso di esenzione dal pagamento delle successive rate di premio prima che siano state pagate integralmente le prime dieci annualità di premio (o le prime dieci annualità di un successivo aumento di premio) dal controvalore del contratto al momento dell'efficacia della riduzione viene detratto un diritto di riduzione anticipata quale percentuale del premio annuale (o dell'aumento di premio), come di seguito specificato:

$(0,4 \times \text{Durata del contratto}) \times (11 - \text{annualità di premio già integralmente pagate})$

Anni di durata del contratto	Annualità di premio già integralmente pagate							
	3	4	5	6	7	8	9	10
15	48%	42%	36%	30%	24%	18%	12%	0%
16	51,2%	44,8%	38,4%	32,0%	25,6%	19,2%	12,8%	0%
17	54,4%	47,6%	40,8%	34,0%	27,2%	20,4%	13,6%	0%
18	57,6%	50,4%	43,2%	36,0%	28,8%	21,6%	14,4%	0%
19	60,8%	53,2%	45,6%	38,0%	30,4%	22,8%	15,2%	0%
20	64%	56%	48%	40%	32%	24%	16%	0%
21	67,2%	58,8%	50,4%	42%	33,6%	25,2%	16,8%	0%
22	70,4%	61,6%	52,8%	44%	35,2%	26,4%	17,6%	0%
23	73,6%	64,4%	55,2%	46%	36,8%	27,6%	18,4%	0%
24	76,8%	67,2%	57,6%	48%	38,4%	28,8%	19,2%	0%
25 o più	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%

Il diritto di riduzione anticipata si applica separatamente per il premio iniziale originario e per ciascun aumento di premio per il quale non siano state già pagate integralmente le prime dieci annualità.

(3) Il controvalore maturato dal contratto al momento della esenzione dal pagamento di successivi premi non può essere, dopo la deduzione del diritto di riduzione anticipata, inferiore ad EUR 2.000,- (Euro duemila). Laddove il controvalore del contratto risulti inferiore a tale valore minimo, il contratto può essere solo riscattato ma non esentato dal pagamento dei premi.

(4) È possibile esentare il contratto anche solo parzialmente dal pagamento del premio, riducendo l'importo dei successivi premi annuali (vedasi anche Art. 5 comma 11).

Art. 12 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione

(1) Lei ha la possibilità di riattivare un contratto che sia andato in decadenza o sia stato esentato dal pagamento dei premi (ridotto) ai sensi del comma 9) dell'Art. 5 (mancato pagamento di un premio successivo) o che sia stato ridotto volontariamente ai sensi del precedente Art. 11, riprendendo il pagamento dei premi successivi.

(2) La riattivazione è sempre possibile se questa avviene entro sei mesi dal momento di efficacia della decadenza o della riduzione del contratto (data di scadenza della prima rata di premio non versata). La Compagnia può invece rifiutare, a suo insindacabile giudizio, le richieste di riattivazione presentate oltre sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non versata.

(3) Per la riattivazione di un contratto per il quale al momento della riduzione non erano state ancora pagate almeno le prime dieci annualità di premio è in ogni caso necessario pagare tutti i premi maturati dal momento della riduzione aumentati di EUR 30,- (Euro trenta) per ogni annualità assicurativa che cada nel periodo compreso tra il termine di scadenza della prima rata di premio non versata ed il momento della riattivazione.

(4) Se per il contratto al momento della riduzione erano state già pagate almeno dieci annualità di premio, Lei può scegliere fra le due seguenti opzioni:

- Riattivazione con versamento di tutti i premi relativi al periodo di tempo trascorso dal momento della riduzione.
- Riattivazione con ripresa del pagamento dei premi solo da un momento successivo a quello di precedente riduzione.

In entrambi i casi i premi così dovuti devono essere aumentati di EUR 30,- (Euro trenta) per ogni annualità assicurativa che cada nel periodo compreso tra il termine di scadenza della prima rata di premio non versata ed il momento della riattivazione.

(5) Per tutte le richieste di riattivazione che vengano presentate dopo che siano trascorsi più di sei mesi dal momento della decadenza o riduzione del contratto è necessario rispondere nuovamente a tutte le domande previste dal relativo modulo di sottoscrizione con riferimento alla situazione sanitaria e professionale al momento della presentazione della richiesta di riattivazione. Anche per la riattivazione trovano applicazione tutti gli obblighi di segnalazione previsti dal precedente Art. 2.

(6) Perché la riattivazione possa divenire efficace Lei deve pagare in via anticipata, mediante bonifico bancario, tutti i premi relativi al passato da coprire ai sensi dei precedenti commi 3) e 4), insieme alle spese ivi previste, e alla prima nuova rata di premio che matura a seguito della riattivazione.

La richiesta di riattivazione può essere presentata anche per fatti concludenti, semplicemente bonificando alla Compagnia la somma necessaria alla riattivazione del Contratto, salvo la facoltà della Compagnia di richiedere la compilazione del questionario di cui al precedente comma 5).

La riattivazione diviene comunque efficace solo dopo che la Compagnia ne abbia dato conferma per iscritto con una comunicazione specifica o emettendo una apposita appendice di polizza.

(7) La riattivazione ha i seguenti effetti sulla riserva matematica del contratto.

Per i contratti che erano andati in decadenza

Al contratto vengono riaccreditate le quote dei fondi che questo aveva al momento di efficacia della decadenza, risultanti dai premi regolarmente pagati e dall'andamento del contratto fino a quel momento; il valore di queste quote partecipa quindi in misura piena a quello che è stato l'andamento (positivo o negativo che sia) dei fondi nel periodo che intercorre tra la decadenza e la riattivazione.

Il contratto acquista quindi – alla prima possibile data di transazione successiva alla lavorazione della riattivazione – le quote dei fondi corrispondenti ai premi maturati dal momento della decadenza fino all'efficacia della riattivazione. Per i premi che maturano successivamente si applicano poi le regole generali del precedente Art. 3 comma 4).

Per i contratti andati in riduzione senza aver ancora pagato almeno dieci annualità di premio

Vengono restituiti al contratto i costi di riduzione anticipata, riaccreditando le quote dei fondi che erano state cancellate a copertura di tali costi quando era intervenuta la riduzione; il valore di queste quote partecipa quindi in misura piena a quello che è stato l'andamento (positivo o negativo che sia) dei fondi nel periodo che intercorre tra la sopravvenuta riduzione e la riattivazione.

Il contratto acquista quindi – alla prima possibile data di transazione successiva alla lavorazione della riattivazione – le quote dei fondi corrispondenti ai premi maturati dal momento della riduzione fino all'efficacia della riattivazione. Per i premi che maturano successivamente si applicano poi le regole generali del precedente Art. 3 comma 4).

Le medesime regole si applicano, per la parte relativa all'aumento di premio, per i contratti che erano andati in riduzione senza che un aumento di premio fosse stato già pagato per almeno dieci anni.

Per i contratti andati in riduzione avendo già pagato almeno dieci annualità di premio

Il contratto acquista – alla prima possibile data di transazione successiva alla lavorazione della riattivazione – le quote dei fondi corrispondenti ai premi maturati dal momento della riduzione fino all'efficacia della riattivazione. Per i premi che maturano successivamente si applicano poi le regole generali del precedente Art. 3 comma 4).

Art. 13 Vincolo, Cessione a Pegno

(1) Salvo accordi diversi, Lei è legittimato a disporre del Suo contratto. Può vincolare, o cedere a pegno il Suo contratto.

- Lei può vincolare la prestazione caso morte del contratto a favore di un Beneficiario da Lei determinato.
- I contratti possono inoltre essere ceduti a pegno a favore di un Creditore, il quale è legittimato a disporre delle relative prestazioni caso morte e caso vita (incluso il riscatto) per soddisfare il proprio credito.

(2) Tanto un vincolo che una cessione a pegno divengono efficaci nei nostri confronti solo dopo che ci siano stati notificati per iscritto con un documento avente data certa e sottoscritto per accettazione dal Contraente, e sono validi solo dal momento dell'avvenuta notifica.

Art. 14 Dichiarazioni e Comunicazioni relative al contratto

(1) Le Sue comunicazioni e dichiarazioni relative al contratto possono essere espresse nei nostri confronti solo in forma scritta. Vale quale forma scritta – oltre ad un documento cartaceo firmato in originale – anche una e-mail che provenga dall'indirizzo e-mail normale (non PEC!) che Lei abbia eventualmente dichiarato ai sensi del comma 2) quale domicilio elettronico nei nostri confronti.

(2) Al momento della stipula del contratto o successivamente, Lei può indicarci un Suo indirizzo di posta elettronica normale (non PEC!), eleggendolo a Suo domicilio elettronico nei nostri confronti. Perché l'elezione del domicilio elettronico o la sua successiva modifica sia valida il documento (proposta di assicurazione o successiva richiesta specifica) con cui questa avviene deve essere provvisto della Sua firma apposta in originale e la cui autenticità deve essere confermata nei nostri confronti dall'intermediario assicurativo responsabile del contratto, da una qualsiasi banca italiana o da una autorità legittimata ai sensi di legge.

(3) Se Lei ha eletto un domicilio elettronico ai sensi del comma 2) le nostre comunicazioni si considerano a Lei validamente notificate se vengono trasmesse all'indirizzo e-mail da Lei comunicato o inviate in forma cartacea al Suo indirizzo postale che Lei ci ha indicato. Fintantoché Lei non ci comunichi una variazione del Suo indirizzo e-mail, ogni comunicazione si considera validamente notificata se trasmessa al Suo ultimo indirizzo di posta elettronica che ci ha reso noto.

(4) Se il Suo indirizzo di residenza, o il diverso indirizzo postale indicatoci come domicilio per la corrispondenza postale a Lei indirizzata, cambia, Lei è obbligato a comunicarci immediatamente il Suo nuovo indirizzo. In caso contrario le nostre dichiarazioni si considerano notificate con efficacia legale se indirizzate al Suo ultimo indirizzo a noi noto.

Nel caso assuma una residenza che non sia in Europa, Lei è obbligato a nominare una persona residente in Italia, autorizzandola a ricevere le nostre dichiarazioni a Lei indirizzate in via postale.

(5) Le dichiarazioni relative alle seguenti operazioni contrattuali sono valide nei nostri confronti solo se ci vengono comunicate con un documento cartaceo da Lei firmato in originale da trasmetterci insieme a copia di un Suo documento di identità in corso di validità:

- Richiesta di disdetta / riscatto (anche parziale del contratto)
- Richiesta di esenzione dal pagamento del premio (riduzione)
- Richiesta di attivazione o variazione dell'ordine di addebito diretto in conto (RID)

Queste dichiarazioni non possono inoltre essere rilasciate nei nostri confronti da un soggetto da Lei delegato, ma solo da Lei personalmente.

Le dichiarazioni relative a queste richieste si considerano a noi pervenute ai sensi di legge e delle presenti condizioni contrattuali solo quando in alternativa:

- l'originale cartaceo sia giunto materialmente alla nostra Direzione competente per le vie postali o a mezzo corriere espresso;
- ci sia pervenuta all'indirizzo: italia@grawe.at una scannerizzazione completa e ben leggibile dell'originale cartaceo del documento, proveniente dall'indirizzo e-mail normale (non PEC!) che Lei abbia eletto a Suo domicilio elettronico ai sensi del precedente comma 2).

Attenzione: L'invio di una richiesta via PEC può – in via eccezionale - essere considerata valida solo se proveniente da un Contraente Impresa o Libero Professionista e l'identità del Contraente del contratto a cui si riferisce la richiesta coincide con il soggetto collegato nel portale INI PEC (www.inipec.gov.it) all'indirizzo PEC di invio.

(6) Per ogni altra comunicazione o dichiarazione diversa da quelle di cui al precedente comma 5), che ci pervenga in via elettronica (e-mail o fax), è nostra facoltà richiedere un documento cartaceo firmato in originale, o altra idonea attestazione, laddove il mezzo di comunicazione usato non consenta di avere l'assoluta certezza sulla provenienza e l'autenticità della dichiarazione.

Tanto per le richieste di cui al comma 5) che per tutte le altre, sia che siano pervenute in originale cartaceo che per e-mail, è inoltre nostra facoltà, laddove sussistano dubbi sulla loro provenienza e autenticità richiederLe di incontrare personalmente un intermediario da noi autorizzato, che verifichi la Sua identità e la validità della Sua dichiarazione.

(7) Le nostre dichiarazioni relative al contratto hanno validità solo se espresse in forma scritta.

(8) Dopo il verificarsi del sinistro abbiamo la facoltà di dichiarare con efficacia giuridica un rifiuto, un recesso o una impugnazione anche di fronte ad un terzo beneficiario.

Art. 15 Altre modifiche del contratto

(1) Ogni altra modifica del contratto, che non sia specificamente contemplata dalle presenti Condizioni di assicurazione, necessita sempre del reciproco accordo tra Contraente e Compagnia.

(2) L'approvazione da parte della Compagnia può essere fornita solo in forma scritta e con un documento provvisto della sottoscrizione della Direzione competente.

Art. 16 Trattamento fiscale e obblighi dichiarativi italiani del Contraente

(1) La Compagnia ha optato ai sensi dell'Art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73 per agire – tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia GRAZER ASSICURAZIONI - DOMUS AUREA SRL – quale sostituto di imposta nei confronti degli assicurati italiani. Le prestazioni caso vita vengono pertanto liquidate trattenendo l'imposta sostitutiva di cui all'Art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73, e sono quindi tassate a titolo definitivo nei confronti delle persone fisiche non esercenti attività di impresa.

La Compagnia ha inoltre optato, ai sensi dell'Art. 3 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, per applicare ai propri contratti assicurativo-finanziari conclusi con i Contraenti italiani, l'imposta di bollo prevista dall'Art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972.

(2) È compito del Contraente, in considerazione alla sua situazione complessiva anche in merito alle modalità di pagamento dei premi e di incasso delle prestazioni, valutare l'eventuale sussistenza di altri obblighi dichiarativi circa il contratto in oggetto, come ad esempio in relazione al monitoraggio fiscale di cui al Decreto Legge 167/1990, ed assumere i provvedimenti di conseguenza. È esclusa ogni responsabilità della Compagnia in merito al comportamento al proposito tenuto dal Contraente ed alle relative conseguenze.

Art. 17 Trasferimento della residenza all'estero – Adempimenti CRS e FATCA

(1) Il Contraente è tenuto ad indicare al momento della presentazione della proposta di assicurazione una sua eventuale ulteriore residenza fiscale in un altro paese, oltre alla sua residenza principale (centro degli interessi vitali) in Italia che è presupposto – come stabilito dal precedente Art. 4 comma 4) – perché il contratto possa essere validamente stipulato. Il Contraente ha inoltre l'obbligo di comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione della sua residenza fiscale che avvenga successivamente alla stipula del contratto.

(2) Laddove successivamente alla stipula del contratto risulti che il Contraente abbia fornito informazioni inesatte riguardo alla sua residenza fiscale al momento della presentazione della richiesta di assicurazione e/o che il Contraente non avesse la residenza principale (centro degli interessi vitali) in Italia, la Compagnia provvederà ad annullare il contratto restituendo al Contraente il premio al netto di tutte le spese finora sostenute per la sua stipula e gestione.

(3) La Compagnia, in adempimento degli obblighi internazionali sullo scambio di informazioni (Common Reporting Standard), comunica annualmente i dati del Suo contratto all'Amministrazione finanziaria austriaca (paese dove la nostra Compagnia ha sede) che li inoltra a suo volta all'Agenzia delle Entrate italiana ed alle autorità fiscali degli altri ulteriori paesi dove Lei risulti fiscalmente residente. Questo invio di dati avviene indipendentemente dalle comunicazioni che vanno direttamente all'amministrazione finanziaria italiana in base alle disposizioni di legge nazionali italiane.

(4) Se il Contraente trasferisce nel corso del contratto la sua residenza principale (centro degli interessi vitali) in un paese diverso dall'Italia, senza prima avere disdetto/riscattato il contratto, la Compagnia non ha alcuna responsabilità per gli adempimenti fiscali a cui il Contraente è tenuto in merito al contratto nel suo nuovo paese di residenza principale. In particolare il Contraente dovrà pagare in autonomia e con propri mezzi l'eventuale imposta sulle assicurazioni dovuta per i premi versati e sarà lui a dover dichiarare al fisco del paese di residenza le rendite finanziarie che consegua dalle prestazioni liquidate dal contratto, versando con mezzi propri le imposte al proposito dovute.

Art. 18 Prescrizione

(1) Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile Italiano, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

(2) Decorso inutilmente il termine del comma 1) le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge Nr. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze italiano a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Art. 19 Base contrattuale

La base contrattuale della assicurazione da Lei stipulata è costituita dal modulo di richiesta (proposta di assicurazione) da Lei presentato, dalla polizza (certificato di assicurazione) da noi emessa con l'indicazione dei dati del contratto, dalla tariffa secondo la quale viene stipulato il contratto e dalle presenti Condizioni di assicurazione. In mancanza di diversi accordi si applicano le norme di legge, in particolare del Codice Civile italiano.

Art. 20 Legge applicabile e Foro Competente

(1) Il presente contratto è soggetto alla legge italiana circa la regolamentazione dei reciproci diritti e obblighi contrattuali delle parti che stipulano il contratto (Compagnia e Contraente).

(2) Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 21 Facoltà di revoca della Proposta e Diritto di Recesso dal contratto

(1) Finché il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo della nostra competente Direzione:

**Grazer Wechselseitige Versicherung AG – Direzione Commerciale per l'Italia
Wasagasse 11/10 – 1090 WIEN (Austria)**

In alternativa, se il cliente sulla proposta aveva eletto un suo indirizzo di posta elettronica normale (**non PEC!**) a Suo domicilio elettronico nei nostri confronti, la dichiarazione di revoca può essere inviata da questo indirizzo alla nostra mail: **italia@grawe.at**

La dichiarazione di revoca deve riportare il numero della proposta e l'IBAN del conto verso il quale il Contraente desidera ricevere il rimborso del premio iniziale eventualmente già pagato. La Compagnia restituirà questo importo entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, trattenendo i diritti fissi di lavorazione pratica pari a EUR 30,- (Euro trenta).

(2) Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata, a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo della nostra competenze Direzione:

**Grazer Wechselseitige Versicherung AG – Direzione Commerciale per l'Italia
Wasagasse 11/10 – 1090 WIEN (Austria)**

In alternativa, se il cliente sulla proposta aveva eletto un suo indirizzo di posta elettronica normale (**non PEC!**) a Suo domicilio elettronico nei nostri confronti, la dichiarazione di revoca può essere inviata da questo indirizzo alla nostra mail: **italia@grawe.at**

La dichiarazione di recesso deve riportare il numero di polizza o il numero della proposta da cui questa si è originata e l'IBAN del conto verso il quale il Contraente desidera ricevere il rimborso del premio iniziale già pagato.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia e il Contraente da ogni obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento della suddetta dichiarazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso e dei diritti di emissione del contratto, quantificati in un importo forfetario di EUR 60,- (Euro sessanta).

Art. 22 Modalità di svolgimento dell'attività della Compagnia in Italia e vigilanza assicurativa competente

(1) La Compagnia conclude il presente contratto nell'ambito del Regime di Libera prestazione di servizi previsto e regolato dagli Art. 5 e 41 ss della Direttiva 2002/83/CE.

(2) Per i contratti di assicurazione conclusi secondo le presenti Condizioni di assicurazione la Compagnia è quindi soggetta alle norme di legge del paese di provenienza (Austria) circa la vigilanza sulle modalità di svolgimento della sua attività.

(3) La Compagnia, ai sensi delle norme dell'Unione Europea in materia, è tenuta inoltre a rispettare, relativamente al rapporto assicurativo regolato dalle presenti condizioni, anche le norme di legge italiana emanate a tutela del consumatore e quelle aventi carattere di tutela dell'interesse generale, la cui applicazione viene monitorata dall'organo italiano di vigilanza sulle assicurazioni IVASS.

Art. 23 Opzione per il percepimento della prestazione alla scadenza finale in forma di rendita vitalizia con funzione previdenziale

Su richiesta del Beneficiario della prestazione **per il caso sopravvivenza alla scadenza finale del contratto** (solo ed esclusivamente per questa e non per il caso di prestazione anticipata a seguito di riscatto o per il caso di morte), il valore monetario di questa, al netto della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, può essere convertito in una rendita vitalizia. La rendita vitalizia si determina applicando al valore monetario della prestazione le tariffe attuariali di rendita della Compagnia vigenti al momento in cui la prestazione assicurativa stessa diviene esigibile.

Le forme di rendita possibili sono:

- Rendita vitalizia senza garanzia del premio residuo (in questo caso la rendita cessa definitivamente al momento della morte del suo percettore senza che nulla sia più dovuto)
- Rendita vitalizia con garanzia del premio residuo (in questo caso al momento della morte del suo percettore viene liquidata ai successivi beneficiari la differenza tra il capitale di conversione e la somma complessiva già liquidata come rendita, se tale differenza sia ancora positiva).

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo della rendita che così si determina non sia inferiore ad EUR 3.000,- (Euro tremila).

Esercitando l'opzione il Beneficiario della rendita conclude con la Compagnia un nuovo autonomo contratto di rendita, regolato dalle Condizioni di assicurazione vigenti per le rendite erogate dalla Compagnia in tale momento, di cui non è possibile richiedere il riscatto.

Art. 24 Variazione delle disposizioni contrattuali

(1) Abbiamo la facoltà di variare singole disposizioni del contratto con efficacia anche per i contratti di assicurazione già esistenti:

- in caso di modifica di disposizioni di legge o di nuova giurisprudenza delle più alte corti che interessino il contratto di assicurazione,
- in caso della loro inefficacia,
- per evitare o tenere conto di rilievi degli organi di vigilanza sulle assicurazioni.

(2) Per rimuovere dubbi di interpretazione possiamo variare il contesto letterale di singole disposizioni, se la variazione è coperta dal contesto di significato del testo contrattuale originario ed essa corrisponde alla volontà reale o da sottintendere delle parti tenendo presente i loro obblighi di lealtà e buona fede.